



## ORDINANZA N. 2/2020

**Oggetto: Provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla pandemia da Covid-19.**

Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. a), 8, comma 3 lett. p) e 24, comma 2bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m. e i. che attribuiscono al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale il potere di ordinanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

**Visto** l’art. 2087 del Codice Civile il quale fa obbligo al datore di lavoro di *“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*;

**Viste** le disposizioni del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (*“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 48%”*);

**Viste** le disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*);

**Visto** l’art. 1, comma 1, n. 7), lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 con il quale si raccomanda alle attività produttive di assumere *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

**Visto** il contenuto del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali il 14 marzo 2020;

**Visto** l’art. 1 comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 per il quale *“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”*;

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e in particolare gli artt. 1 e 3, comma 3;



**Considerata** la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni, eccezionali e transitorie, finalizzate a meglio contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito delle attività produttive operanti in ambito portuale,

## **ORDINA**

- 1.** Fermi restando gli obblighi previsti dai richiamati D.Lgs n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e le misure indicate nel Protocollo 14 marzo 2020, il datore di lavoro delle imprese operanti in ambito portuale provvede specificatamente a:
  - 1.1)** aggiornare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tramite inserimento del rischio di contagio derivante da COVID-19 secondo le modalità dettate dagli artt. 28 ss. e 271 del D.Lgs. 81/2008;
  - 1.2)** qualora non sia possibile la modalità di lavoro a distanza (c.d. "*smart working*"), mettere a disposizione dei lavoratori, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 81/2008, tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indispensabili a contenere il rischio di contagio da COVID-19 con particolare riferimento ai dispositivi indicati al punto 6. del Protocollo 14 marzo 2020 conformi alle disposizioni fornite dalle Autorità scientifiche e sanitarie;
  - 1.3)** svolgere un'accurata attività di controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori nonché, ove le condizioni di lavoro lo permettano, sul rispetto di una distanza interpersonale superiore a mt. 1 (c.d. "*distanza droplet*"). E' fatto comunque divieto di impiegare personale privo degli adeguati DPI;
  - 1.4)** monitorare, attraverso apposite procedure di ingresso, transito ed uscita, l'accesso dei soggetti esterni all'azienda (fornitori, trasportatori, altro personale, ecc.) e verificando il rispetto da parte degli stessi delle misure di sicurezza atte ad evitare occasioni di contagio;
  - 1.5)** adottare sul luogo di lavoro, nella misura in cui applicabili, le misure igieniche previste dall'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 per il rischio derivante da esposizione da agenti biologici nonché le ulteriori misure di pulizia e sanificazione previste nel Protocollo 14 marzo 2020;
  - 1.6)** al fine di facilitare le attività di controllo dei competenti Uffici, enti e amministrazioni, tenere a disposizione degli stessi e trasmettere alla scrivente Autorità di Sistema Portuale, entro 05 (cinque) giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la "lista di controllo" attestante la disponibilità dei DPI in dotazione ai lavoratori, la rispondenza di questi a quanto contenuto nel DVR, l'indicazione delle attività svolte con riferimento ai precedenti punti 1.2), 1.4) e 1.5) nonché le altre informazioni indicate utilizzando il modello allegato;
  - 1.7)** collaborare con il medico competente per l'attuazione degli obblighi previsti all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008;
  - 1.8)** procedere alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020 così come previsto dal punto 13 dello stesso.



2. In relazione all'obbligo di cooperazione e coordinamento indicati dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 ed i vettori marittimi provvedono ad aggiornare il DUVRI secondo le indicazioni fornite sub precedente punto 1.1;
3. qualora siano accertate violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste secondo le modalità indicate dalla specifica normativa anche di carattere penale;
4. la presente Ordinanza entra in vigore al momento della pubblicazione sull'Albo pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale e verrà pubblicizzata anche tramite il suo inserimento sul sito web;
5. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Ravenna, 02 aprile 2020

Il Presidente  
Daniele Rossi

(Firmato digitalmente)



**ALLEGATO ORDINANZA ---/2020**

DATI AZIENDA:

A. Elenco dei DPI posti a disposizione dei lavoratori (punto 1.2):

B. Descrizione delle procedure di monitoraggio adottate per gli accessi dei soggetti esterni (punto

1.4):

C. Descrizione delle misure igieniche, di pulizia e sanificazione adottate (punto 1.4):



D. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

E. Nominativo del Medico competente aziendale

F. Allegare eventuali verbali delle riunioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020.

Ravenna,

Firma